DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 3

Esenzioni parziali: minori, vecchi, infermi, donne, altri dispensati

Sono esenti dagli obblighi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente i minori fino al 16° anno di eta', i vecchi oltre i 70 anni e tutti coloro che ne siano dispensati da altre leggi. Sono altresi' esenti dall'obbligo di cui alla lettera b) dell'articolo 2 tutti coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure. Le donne, nel periodo della gestazione e del puerperio, godono delle esenzioni dal lavoro stabilite dalla legge sulla protezione della maternita' e dell'infanzia.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	I — Della disciplina di guerra in generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-3-esenzioni-parziali-minori-vecchi-infermi-donne-altri-dispensati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it